

Codice A1610B

D.D. 4 giugno 2021, n. 351

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Opere di risistemazione idrogeologica in prossimità del rio Pozzo da eseguirsi su immobile catastalmente individuato al foglio 26, mappali 95, 101, 300, 508, 521. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 351/A1610B/2021**

**DEL 04/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Opere di risistemazione idrogeologica in prossimità del rio Pozzo da eseguirsi su immobile catastalmente individuato al foglio 26, mappali 95, 101, 300, 508, 521. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Società *omissis*, pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all’intervento in oggetto; (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



considerato che gli interventi di risistemazione idrogeologica in prossimità del rio Pozzo, nel punto di attraversamento del corso d'acqua da parte del metanodotto, prevedono i seguenti lavori di protezione spondale e di difesa trasversale da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica:

- realizzazione di n. 4 nuove soglie in massi, la prima delle quali sarà posizionata in prossimità del salto generato dalla gabbionata esistente da rimuovere;
- rivestimento dell'alveo in progetto con massi e riprofilatura delle sponde erose;
- realizzazione di n. 3 palizzate in legname e di una canaletta di raccolta delle acque di dilavamento del pendio;
- abbattimento di alcune piante ad alto fusto, interferenti con le opere e con le aree necessarie al transito dei mezzi di cantiere, e ripristino vegetazionale delle aree interessate dai lavori;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Gavi (AL) non risulta temporaneamente idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

vista la quantificazione e la descrizione delle piante che necessitano di abbattimento per la realizzazione dei lavori, presente nella “Relazione forestale – Integrazioni alla relazione paesaggistica” e rilevato, dalla stessa relazione, che:

- *“gli esemplari di diametro maggiore sono collocati al centro dell’impluvio del rio dove rappresentano un ostacolo al naturale deflusso” delle acque;*
- *“non sono presenti esemplari dalle particolari caratteristiche morfologiche o dimensionali tali da essere considerati elementi di pregio paesaggistico”;*
- *“La presenza della vegetazione arborea nell’alveo inciso e sulle sponde dovrebbe essere mantenuta limitando l’accrescimento degli esemplari arborei, favorendo la rinnovazione con interventi di ceduzione al fine di stimolare la funzione di trattenuta degli apparati radicali”;*
- *“l’area di cantiere che interseca l’area boscata definita a fini vincolistici è pari a circa 1100 mq. (...) e solo in concomitanza delle opere di regimazione idraulica si dovrà effettuare l’estirpazione delle ceppaie”;*
- *“al termine dei lavori la copertura arborea sulle sponde verrà ripristinata. Non si prevede il rimboschimento del fondo dell’alveo in quanto incompatibile con le esigenze idrauliche”;*
- *“Per il recupero ambientale al termine dei lavori si prevede il rimboscamento di una superficie di circa 500 mq. (...) al fine di consolidare la sponda e raccordare l’opera con il versante boscato”;*
- *“Le opere di sistemazione idraulico-forestale sostituiscono opere già presenti che sono state demolite dagli eventi di piena e sono finalizzate all’aumento della stabilità dei versanti e al consolidamento dell’alveo che attualmente è interessato da fenomeni di erosione spondale (...)”;*

considerato che le opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- gli interventi di rimboschimento e di recupero ambientale delle superfici interessate dai lavori siano effettuati nel più breve tempo possibile e siano sottoposti a periodica manutenzione.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m

2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Planimetria PRGC</i>	20037-006-PPL-DW-800-006_PlanPRGC.pdf.p7m
4	<i>Planimetria ortofoto</i>	20037-006-PPL-DW-800-005_PlanOrtofoto.pdf.p7m
5	<i>Planimetria stato di fatto</i>	20037-006-PPL-DW-800-001_PlanStatodiFatto.pdf.p7m
6	<i>Sezioni stato di fatto</i>	20037-006-PPL-DW-800-002_SezStatodiFatto.pdf.p7m
7	<i>Planimetria di progetto</i>	003_PlandiProgetto.pdf
8	<i>Sezioni di progetto</i>	20037-006-PPL-DW-800-004_SezdiProgetto.pdf.p7m
9	<i>Documentazione fotografica</i>	20037-006-PPL-RE-800-002_RelFoto.pdf.p7m
10	<i>Relazione forestale e integrazioni relazione paesaggistica</i>	20037-006-ENV-RE-800.pdf

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Mauro Martina*

Il Dirigente del Settore

***Arch. Giovanni Paludi***

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
pec: [paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it)

E p.c.  
Al Comune di Gavi (AL)  
pec: [ediliziaprivata@pec.comunegavi.it](mailto:ediliziaprivata@pec.comunegavi.it)

OGGETTO: Risposta al foglio A1610B Gavi (AL) 49\_21 del 10/05/2021  
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica  
DESCRIZIONE: GAVI - AL  
Opere di risistemazione idrogeologica in prossimità del rio Pozzo da eseguirsi su immobile catastalmente individuato al foglio 26, mappali 95, 101, 300, 508, 521  
S.P. 161 bis  
DATA RICHIESTA: data arrivo richiesta 10/05/2021  
prot. entrata richiesta n. 7079 del 12/05/2021  
RICHIEDENTE: Società [REDACTED] | Privato  
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)  
PROVVEDIMENTO: PARERE  
DESTINATARIO: Regione Piemonte | Pubblico  
ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, esprime le seguenti valutazioni.

#### TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., per gli effetti dell'art. 142, c. 1, l. g) *territori coperti da boschi e foreste*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere favorevole a condizione della Regione Piemonte;

Vista la motivata Proposta di Accoglimento trasmessa dalla Regione Piemonte, in adempimento ai disposti del comma 5 art.11 del D.P.R. 31/2017, con la quale l'Amministrazione procedente ha verificato “[...] la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico[...]”;

Dato atto che codesto Ente deve aver accertato che l'intervento in oggetto rientri nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Tenuto conto che nella relazione forestale si attesta che la trasformazione dell'area boscata in oggetto è funzionale all'eliminazione degli ostacoli al deflusso delle acque e alla salvaguardia dei versanti e che sono previste, al termine dei lavori, opere di ripristino e rimboschimento del sito d'intervento;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica facendo propria la seguente condizione espressa dalla Regione Piemonte:

- *gli interventi di rimboschimento e di recupero ambientale delle superfici interessate dai lavori siano effettuati nel più breve tempo possibile e siano sottoposti a periodica manutenzione.*

#### TUTELA ARCHEOLOGICA

Considerato che sono previste attività di scavo a varia profondità per la realizzazione delle opere in progetto;

Premesso che i lavori pubblici o di pubblica utilità come quello in esame che comportino scavo in terreni non manomessi sono ordinariamente soggetti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente del progetto di fattibilità, o di un suo stralcio, nonché di una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari volte a valutare il potenziale impatto archeologico dell'opera; dette indagini debbono essere perentoriamente condotte dai soggetti in possesso delle qualificazioni indicate dalla norma sopra citata, allo scopo di



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@beniculturali.it](mailto:sabap-al@beniculturali.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>  
CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N



prevenire – e ove possibile risolvere – le possibili interferenze dell'opera pubblica con il patrimonio archeologico.

Si rammenta che, sulla base di tali esiti, è facoltà di questa Soprintendenza richiedere ulteriori livelli di approfondimento delle indagini archeologiche, anche sotto forma di saggi e sondaggi stratigrafici preventivi (art. 25, c. 8) al fine di poter esprimere il necessario parere archeologico di competenza;

evidenziato che detta procedura è volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

Esaminati dunque gli elaborati progettuali e verificato che tra essi non è presente la prevista Relazione di VPIA;

considerata tuttavia l'assenza di rinvenimenti archeologici noti per le aree interessate dalle opere in progetto e valutato che quest'ultime saranno realizzate in alveo o ai suoi margini e valutato dunque che comporteranno scavi in depositi di formazione alluvionale probabilmente privi di interesse archeologico e paleontologico;

questa Soprintendenza, valutato che sussista un rischio molto basso di rinvenimenti di interesse archeologico durante i lavori, non ritiene necessaria l'attivazione della procedura di VPIA ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai lavori in questione. Ciò nondimeno, considerato che non può essere del tutto esclusa la possibilità di individuare elementi di interesse archeologico nel corso delle operazioni di scavo, si ritiene opportuno raccomandare alla D.L. il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta tramite PEC, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE *ad interim***

**Arch. Luisa Papotti**

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss.  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

I Responsabili dell'Istruttoria,  
Tutela paesaggistica, Arch. Carlotta Matta  
Tutela archeologica, Dott. Simone G. Lerma

